



## **DELIBERAZIONE N.215/2017/PRSP**

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza del 19 dicembre 2017

\*\*\*\*\*

composta dai magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti                         Presidente, relatore

dott. Giuseppe Imparato                                Consigliere

dott. Luigi Di Marco                                    Consigliere

\*\*\*\*\*

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con

R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia

di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo

della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite

della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive

modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.22/SEZAUT/2016/ del 20 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.161 del 12 luglio 2016 – Serie generale – Suppl. Ordinario n.27), successivamente emendata limitatamente al prospetto sull'andamento della gestione di competenza di parte corrente e di parte capitale di cui al punto 1.1.1 della Sezione Prima, con delibera n.29/SEZAUT/2016/INPR del 21 ottobre 2016 (G.U. Serie Generale n.258 del 4 novembre 2016) con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2015, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Venafro (IS)** ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2015 e le risposte alle richieste istruttorie rese necessarie per acquisire ulteriori e

circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari;

VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno n. 69721354 del 6 dicembre 2017, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.28/PRES/2017 dell'11 dicembre 2017 di convocazione della Sezione per la data odierna al fine di deliberare all'esito della predetta istruttoria eseguita sulla relazione redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria e valutare l'eventuale adozione di pronuncia, anche specifica, prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

UDITO il Magistrato relatore;

### **FATTO**

In data 21 dicembre 2016 (nota prot. 2818) l'Ufficio istruttorio ha provveduto a comunicare all'Ente Locale la pubblicazione della Deliberazione n. 22/2016 della Sezione Autonomie, in uno con le linee guida e il questionario, da esse definite, per la redazione della relazione al rendiconto 2015 da parte dei rispettivi organi di revisione economica finanziaria da inviare attraverso il sistema SIQuEL.

L'organo di revisione del Comune di Venafro ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il questionario sul rendiconto 2015, sul quale è stata aperta la fase istruttoria a seguito di alcune irregolarità riscontrate indirizzando al

Sindaco e all'Organo di Revisione una richiesta di chiarimenti ed instaurando, nel contempo, il formale contraddittorio con l'Amministrazione sottoposta a controllo.

A seguito dei chiarimenti istruttori, la questione è stata deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all'adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell'art. 148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. L'ente ha presentato le proprie controdeduzioni con nota prot. 2645 del 18 dicembre 2017 e, in sede di adunanza, hanno svolto ulteriori precisazioni i sigg.ri: sindaco dott. Antonio Sorbo, responsabile Servizio Finanziario dott. Nicolò Roccolino e assessore alle Finanze dott. Potena.

#### **DIRITTO**

Dall'esame del questionario e della relazione al rendiconto dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Venafro concernenti i dati del consuntivo dell'esercizio 2015, sono emerse criticità successivamente approfondite in sede istruttoria in contraddittorio con l'amministrazione sottoposta a controllo.

Preliminarmente si ritiene di sottolineare che il Comune di Venafro ha fatto ricorso alla **procedura di riequilibrio finanziario** pluriennale disciplinata dagli articoli 243-bis e seguenti del Tuel con approvazione della deliberazione n. 09 del 31 luglio 2014, attualmente al vaglio della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

Permangono, pertanto, le criticità evidenziate nel corso della predetta procedura e, in particolare, l'illegittima cancellazione dell'ingente valore del residuo passivo riguardante situazioni debitorie nei confronti dell'Azienda speciale Molise Acque, con effetti distorsivi sul risultato di

amministrazione per l'anno 2009. Per le suddette criticità la Sezione dovrà esprimere la prescritta pronuncia in ordine alla congruità del piano ed a formulare il giudizio conclusivo di cui all'art. 243 quater del Tuel.

I Collegio rileva inoltre la presenza di **debiti fuori bilancio** di cui alla lett. a) dell'art. 194 del Tuel per l'importo complessivo di € 133.731,69 riguardanti contenziosi relativi al periodo 2013-2015. Trattasi di debiti di cui all'art. 194 comma 1 lettere a), del T.U.E.L. derivanti da sentenze esecutive riguardanti contenziosi relativi al periodo 2013/2015, i quali trovano copertura finanziaria nel piano di riequilibrio finanziario alla voce "passività potenziali", approvato come si è detto, con deliberazione di CC n. 30/2014 e al vaglio degli organi competenti. Come per l'esercizio 2014, il Collegio ritiene in ogni caso necessario ancora una volta segnalare che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ove ne ricorrano i requisiti richiesti dall'ordinamento, debba avvenire con urgenza e comunque non appena il Responsabile del servizio ne venga a conoscenza. Giova infine sottolineare che per effetto dell'entrata in vigore, a far data dal 01.01.2015 del nuovo Principio applicato della competenza finanziaria c.d. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nel testo modificato dal D.Lgs. n.126/2014 in occasione della prima applicazione, gli enti sono tenuti, alla *"determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra*

*prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).*

*In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.*

*In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.*

Nel corso dell'istruttoria condotta, erano stati inoltre richiesti chiarimenti circa le modalità di contabilizzazione delle **anticipazioni di liquidità** ex D.L. n. 35/2013; D.L. n. 66/2014; D.L. n. 78/2015, percepite per gli esercizi antecedenti al 31 dicembre 2015.

Dalla consultazione del Sirtel è risultata l'erronea contabilizzazione della stessa, atteso che l'Ente ha mantenuto in bilancio i residui passivi relativi alla restituzione dell'anticipazione, senza contabilizzare, tra le poste accantonate del risultato di amministrazione, il medesimo importo.

Pur non incidendo sugli equilibri di bilancio, la criticità riscontrata impone all'Amministrazione di Venafro l'adeguamento ai principi esposti dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Pronuncia n. 33/SEZAUT/2015/QMIG e da questa Sezione con Parere n.125/2016/PAR del 15 settembre 2016 cui si fa espresso rinvio.

In effetti, sulla base dei principi ivi affermati, il residuo passivo avrebbe dovuto essere eliminato e l'economia accantonata al risultato di amministrazione come quota per anticipazione di liquidità.

In particolare, la Sezione delle autonomie, nella recente deliberazione citata, afferma che *"Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell'anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente "sterilizzati", per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all'importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge"*.

La Sezione delle Autonomie perviene, quindi, alla conclusione che l'anticipazione di liquidità, per il suo essere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, sia *"finalizzata esclusivamente al pagamento di debiti scaduti, non già anche al rimborso di se stessa"*.

Per avere una corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n.35, al fine di ottenere una sterilizzazione degli effetti che esse producono sul risultato di amministrazione, si richiede pertanto di stanziare *"nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art.187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione della quota capitale rimborsata nell'esercizio"*.

Nella deliberazione citata è precisato inoltre che *"l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa"*.

In sede di risposta istruttoria, fornita con nota prot. n. 16489 del 2 ottobre 2017 (acquisita al protocollo della Sezione in data 04/10/2017, prot. n. 1850), l'Ente ha chiarito di aver provveduto all'esatta



contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità solo nell'esercizio 2016. Nello specifico ha rappresentato che la situazione contabile dell'anticipazione di liquidità alla data del 31/12/2016 evidenzia un residuo passivo del titolo 04 (a seguito della contabilità armonizzata) di € 3.493.220,72. Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 (in data 30/05/2016) si è provveduto a restituire la somma non utilizzata di €2.621.092,62 (pari alla differenza dell'importo richiesto € 4.159,214,83 e l'importo di € 1.538.122,21 derivante dai pagamenti effettuati) e l'importo di € 115.176,78 quale rata che scadeva a maggio 2016. In sede di rendiconto 2016 il residuo passivo di € 3.493.220,72 è stato eliminato ed il suo importo è confluito nel risultato di amministrazione quale parte accantonata.

Infine, sempre in sede istruttoria è stato chiesto di motivare il disallineamento della **consistenza dei fondi vincolati al 1° gennaio 2015**, rilevata dal provvedimento dirigenziale n. 32 del 12/02/2015 adottato in base al punto 10.6 dell'allegato 4/2 del D. Lgs., 118/2011 (€3.926.114,05) e le informazioni indicate al punto 1.2.4.2.a) del questionario sul rendiconto 2015 (€ 2.846.612,85).

L'Ente ha rappresentato che l'importo dei fondi vincolati quantificati nella determina n. 32 del 12.02.2015, ammonta ad euro 3.926.114,05 e che gli importi da inserire nella seconda e terza riga della colonna "31/12/2014" sono un "di cui" dell'importo del fondo di cassa al 31.12.2014 indicato nella prima riga. Pertanto non è possibile indicare nella terza riga (di cui fondi vincolati) un importo maggiore del fondo di cassa al 31.12.2014. Inoltre nel prospetto immediatamente successivo

(1.2.4.2.b) il revisore ha inserito la differenza tra il fondo di cassa al 31.12.2014 e l'importo dei fondi vincolati quantificati nella sua determina n.32 (€ 3.926.114,05 - € 2.846.612,85 = € 1.079.501,20).

Inoltre, in sede di adunanza pubblica del 19 dicembre 2017 l'Ente ha confermato la ricostituzione di fondi vincolati nel corso dell'esercizio 2016.

La Sezione ritiene in ogni caso necessario suggerire il rispetto della normativa in tema di utilizzo dei fondi vincolati.

A tal proposito richiama la Delibazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, la quale integrando la propria deliberazione n. 4 del 2015, dettante prime linee di orientamento sulla fase di avvio ed attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, affronta il tema delle entrate vincolate, con particolare riferimento alla gestione di cassa ed ai relativi riflessi sul risultato di amministrazione, per rappresentare correttamente la situazione finanziaria dell'ente, nell'ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Sostanzialmente, il fatto che vi sia una "specifica destinazione delle risorse" rappresenta "una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata", nel caso la spesa sia finanziata da "un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento. La "irreversibilità" della destinazione sottrae definitivamente all'ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa". Vi si può far ricorso per momentanee

carenze di liquidità, ma solo nei limiti e con le procedure previste dalle norme e richiamate dalla Sezione.

Una corretta evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo di destinazione è legata all'esigenza di avere una adeguata ricostruzione, da parte dell'Ente, della cassa vincolata, unita a strumenti e procedure idonei a rilevare le relative movimentazioni. Per tale motivo, nel regolamentare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema contabile, tra i primi adempimenti richiesti agli enti locali, per applicare correttamente l'art. 195 del TUEL, è stato previsto che "all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione, o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunichino formalmente al proprio Tesoriere l'importo degli incassi vincolati al 31 dicembre 2014" (Allegato n. 4/2, D.Lgs. n.118 del 2011, "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" punto 10.6 sulla "determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015").

La Sezione delle autonomie osserva che, prima della riforma, "la disciplina relativa all'individuazione delle entrate vincolate e al loro utilizzo temporaneo in termini di cassa di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000 era alquanto lacunosa" poiché "nella concreta applicazione delle norme" ci "si incentrava sul corretto modo di prestare osservanza al principio di unità del bilancio". Una "scarna disciplina di dettaglio, da un lato, e la mancanza di indici sicuri atti ad individuare le entrate vincolate che facevano eccezione alla richiamata regola, dall'altro, hanno favorito

diffuse incertezze sull'interpretazione del medesimo principio".

Le incertezze sui "vincoli sotto il profilo della competenza, si son riflesse sul piano dei vincoli rilevanti in termini di cassa" ed hanno portato a "diffuse irregolarità", concretizzatesi nel mancato rispetto dell'obbligo di ricostituzione delle somme vincolate, utilizzate in termini di cassa spesse volte ben oltre i limiti consentiti dalla legge".

Conclusivamente, la Sezione delle autonomie, a garanzia di uniformità di comportamento e, contemporaneamente, di supporto all'attività dei revisori dei conti, riepiloga le principali problematiche trattate:

"a) per una corretta interpretazione delle disposizioni del TUEL occorre far riferimento all'intero corpus che ora sostanzia la contabilità armonizzata, e, quindi, anche ai principi contabili e agli altri allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, che costituiscono al tempo stesso norma di comportamento per gli operatori e chiave di più esplicita lettura delle disposizioni cui si riferiscono;

b) con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Dette risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato. Pertanto le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa

apposita deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo). I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2, punto 10.2 del citato D.Lgs. n. 118 del 2011.

*Secondo tale principio: "Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.*

*In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.*

*Nel caso di incassi vincolati esclusi dall'obbligo di versamento nella contabilità speciale di tesoreria unica, si provvede all'utilizzo prioritario di tali disponibilità. Logicamente, si provvede prioritariamente al reintegro delle entrate vincolate giacenti presso la tesoreria statale.*

*L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici*

*provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL").*

*A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:*

*a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);*

*b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.*

*A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.*

*Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine ("Pagamenti da regolarizzare per destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL").*

*I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall'ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l'ente:*

*c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, in quanto trattasi di pagamento di risorse libere. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto d),*

*d) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera c), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, che trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata.*

Per quanto riguarda **il fondo per la copertura delle perdite delle**

**partecipate**, il Comune di Venafro ha provveduto all'accantonamento

al risultato di amministrazione di € 3.227,00 (come risulta dal quadro 1.2.1 del questionario) e, a tal proposito, nel corso dell'istruttoria ha chiarito che esso è riferito esclusivamente alle perdite registrate dalla società SFIDE S.c.a.r.l., per la quale, tra l'altro, nel 2017 il Consiglio Comunale ha deliberato di avviare la procedura di alienazione delle quote di partecipazione. Non ha provveduto, tuttavia, alla costituzione del Fondo partecipate ai sensi della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per le perdite riportate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro, adducendo che, come rilevato nella nota integrativa al bilancio 2015-2017, l'Ente partecipato avrebbe proposto di coprire la perdita netta mediante utilizzo delle riserve straordinarie accantonate al Patrimonio Netto per la parte disponibile. Dal prospetto invece di determinazione del fondo di calcolo secondo la prescritta normativa, l'Ente avrebbe dovuto accantonare nel bilancio 2015 l'importo di €29.601,33.

L'istituto dell'accantonamento al risultato di amministrazione del fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati è stato introdotto dall'articolo 1, commi 550-552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), le cui previsioni sono state fedelmente riprese dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), disposizione questa in cui va oggi rinvenuta la disciplina della materia con specifico riferimento alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (elenco ISTAT delle



amministrazioni pubbliche ai fini dell'inserimento nel conto economico consolidato).

Il sistema sostanzialmente prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Viene dunque creata in tal modo una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo. Tanto è previsto, con l'obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati.

Il meccanismo dell'accantonamento risponde inoltre all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi.

Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell'ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in

esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva.

Ciò posto, il Comune di Venafro, per la perdita pari a € 520.463,00 del Consorzio per lo Sviluppo industriale Isernia-Venafro registrata al 31/12/2014, considerata la quota di partecipazione del 22,75%, avrebbe dovuto provvedere all'accantonamento di € 29.601,33 nel bilancio di previsione 2015.

Tuttavia, come chiarito in sede di adunanza pubblica del 19 dicembre 2017, l'Ente in questione si trova nella fattispecie di cui al comma 551 dell'art.1 della legge 27/12/2013, n. 147, ovvero che le somme accantonate nel fondo, in corrispondenza delle perdite registrate nell'esercizio precedente dagli organismi societari, rientrano nella disponibilità dell'ente partecipante qualora tali perdite siano effettivamente ripianate (attraverso interventi finanziari dell'Ente socio oppure grazie alla gestione societaria degli esercizi successivi), o l'Ente dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

Il Consorzio ha provveduto al ripiano delle suddette perdite attraverso l'utilizzo delle riserve straordinarie accantonate al Patrimonio netto per la parte disponibile.

D'altra parte, il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati rimane precluso senz'altro allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio presa in considerazione dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione oggi ripresa e

confermata dall'art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Ed invero, anche per tale aspetto l'Ente istante ha fornito precisazioni in ordine all'esistenza di tale situazione nella fattispecie concreta cui fa riferimento, rilevando in sede di adunanza pubblica l'esistenza di perdite per tre esercizi consecutivi.

## **La Sezione**

### **P.Q.M.**

in esito all'istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione relativi al conto consuntivo 2015 del Comune di Venafro, tenuto conto dello stato di disavanzo, segnala le irregolarità nei termini di cui in motivazione, ed invita lo stesso ad astenersi per l'avvenire da comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente deliberazione.

### **DISPONE**

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all'organo di revisione del Comune interessato.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 19.12.2017.

Il Presidente relatore  
(Cristina Zuccheretti)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 dicembre 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**